



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA**

DECRETO

(vd. numero e data in intestazione)

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Genova;

- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- visto l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- viste la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20/12/2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 39937 del 21/12/2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023–2025;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale, in particolare, per la Società Cooperativa/Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- verificato che i costi delle prestazioni di ormeggio rese alle petroliere nel porto di Miltedo risultano superiori di circa il 300% rispetto ai costi delle prestazioni rese alle navi traghetto e a quelle da crociera nel Porto Antico;
- ritenuta, pertanto, giustificata alla luce della suddetta differenziazione dei costi la conseguente differenza delle tariffe per le prestazioni di ormeggio nei suddetti approdi del porto di Genova;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11171 del 24/04/2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo

Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova;

- visto il Decreto n. 406 del 28/12/2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova;
- vista l'Ordinanza n. 58 del 20/03/2019, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il "Regolamento per il servizio di ormeggio, movimento e disormeggio delle navi nel porto di Genova", nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'Autorità Marittima e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al presente decreto;
- viste le specifiche esigenze di sicurezza imposte dalle particolari condizioni meteo che si possono verificare in particolare con venti dai quadranti settentrionali nel porto di Pra;
- tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche rivolte ad adeguare il livello di sicurezza ai migliori e più recenti risultati di tale evoluzione, si ritiene di operare un adeguamento tecnico delle modalità operative di ormeggio, attraverso l'impiego dello "Shore-Tension", con modalità differenti a seconda della portata e delle caratteristiche della nave tenuto anche conto della superficie velica esposta;
- visto il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova di cui al Decreto n. 407/2018 del 31/12/2018 devono essere aggiornate;

DECRETA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del 01/01/2023 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del porto di Genova, (Pra compreso) e nelle acque portuali di Multedo, inclusa la boa e la piattaforma per superpetroliere, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: GIURISDIZIONE TERRITORIALE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, ESCLUSO IL PORTO PETROLI DI MULTEDO ED I MONORMEGGI

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	250	22,50
251	500	100,50
501	1.000	158,00
1.001	2.000	215,00
2.001	3.000	253,50
3.001	5.000	296,00
5.001	7.500	354,50
7.501	10.000	408,50
10.001	15.000	453,00
15.001	20.000	561,00
20.001	30.000	769,00
30.001	40.000	895,50
40.001	50.000	1.123,50
50.001	60.000	1.354,00
60.001	70.000	1.564,50
70.001	80.000	1.810,00
80.001	90.000	1.982,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 120,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Genova alle navi **TRAGHETTO RO- RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	250	14,00
251	500	65,00
501	1.000	102,00
1.001	2.000	141,00
2.001	3.000	147,50
3.001	5.000	158,50
5.001	7.500	185,50
7.501	10.000	232,00
10.001	15.000	241,50
15.001	20.000	319,50
20.001	30.000	344,50
30.001	40.000	503,00
40.001	50.000	540,00
50.001	60.000	639,50
60.001	70.000	777,50
70.001	80.000	938,00
80.001	90.000	1.051,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 72,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: PORTO DI PRA

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	250	34,50
251	500	104,00
501	1.000	163,00
1.001	2.000	221,50
2.001	3.000	261,00
3.001	5.000	305,00
5.001	7.500	365,50
7.501	10.000	421,50
10.001	15.000	466,50
15.001	20.000	577,50
20.001	30.000	792,00
30.001	40.000	922,50
40.001	50.000	1.157,50
50.001	60.000	1.462,00
60.001	70.000	1.690,00
70.001	80.000	1.956,00
80.001	90.000	2.141,00
90.001	100.000	2.513,50
100.001	110.000	2.658,00
110.001	120.000	2.802,00
120.001	130.000	2.946,50
130.001	140.000	3.091,00
140.001	150.000	3.235,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 136,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: PORTO PETROLI DI MULTEDO, INCLUSI I MONORMEGGI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	250	39,00
251	500	168,00
501	1.000	264,00
1.001	2.000	359,00
2.001	3.000	421,50
3.001	5.000	490,00
5.001	7.500	592,50
7.501	10.000	676,50
10.001	15.000	752,50
15.001	20.000	929,50
20.001	30.000	1.279,50
30.001	40.000	1.490,50
40.001	50.000	1.868,00
50.001	60.000	2.246,50
60.001	70.000	2.597,50
70.001	80.000	3.004,50
80.001	90.000	3.174,50
90.001	100.000	3.342,50
100.001	110.000	3.511,50
110.001	120.000	3.679,50
120.001	130.000	3.848,00
130.001	140.000	4.015,00
140.001	150.000	4.183,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 168,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23/06/1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18/11/1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Il compenso per l'impiego della seconda motobarca di cui al Decreto 20/11/1965, n.1607, è fissato in € 97,00 in cifra fissa, senza alcuna altra maggiorazione.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo, il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27/05/1949, n. 260, 31/03/1954, n.90 e 05/03/1977, n.54 e del D.P.R. 28/12/1985, n. 792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio, "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno, festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 1° novembre, Ognissanti;
 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 12. il Santo Patrono di Genova;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni;
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art. 4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 135,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 67,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art. 5 del presente Decreto.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata al presente Decreto, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la compagnia di navigazione interessata o l'agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 10

Il Decreto n. 407/2018 del 31 dicembre 2018 è abrogato.

Art. 11

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

Genova, li _____
(vd. numero e data in intestazione)

d'ordine
p. IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
CA (CP) Pil. Sergio LIARDO t.a.
IL COMANDANTE IN 2^
C.V. (CP) Giovanni STELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIOVANNI STELLA
In Data/On Date:
giovedì 29 dicembre 2022 11:09:17



GENOVA
PORTO COMMERCIALE

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° al 30° approdi nel trimestre di calendario	19%	dal 31° in poi nel trimestre	21%
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	19%	dal 21° in poi nel trimestre	21%
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi 10 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 11° approdo in poi nel trimestre di calendario	19%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	19%	dal 21° in poi nel trimestre	21%
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	19%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

GENOVA
PORTO PETROLI (MULTEDO)

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Navi su collegamenti fra porti nazionali	Primi 8 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 9° approdi in poi nel trimestre di calendario	11%		
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdi in poi nel trimestre di calendario	11%		

